



COMUNE DI GENOVA

118 22 0 - DIREZIONE URBANISTICA, SUE E GRANDI PROGETTI  
SETTORE SPORTELLO UNICO DELL'EDILIZIA

**Proposta di Deliberazione N. 2017-DL-127 del 10/04/2017**

RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA' DEL DEBITO FUORI BILANCIO IN MERITO ALL'ESECUZIONE DELLA SENTENZA N.641/2016 EMANATA DAL T.A.R. LIGURIA A SEGUITO DEL RICORSO CON RICHIESTA DI RISARCIMENTO DEL DANNO PROMOSSO DALLA FONDAZIONE CONTUBERNIO D'ALBERTIS PER LE SORDOMUTE.

Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta n. 33 in data 20 aprile 2017.

Su proposta dell'Assessore all'Urbanistica, edilizia privata Stefano Bernini;

Premesso:

- che in data 15/11/07 la Società Fortunada S.r.L., sulla base di scrittura privata in data 2.05.2006 con l'Istituto Contubernio D'Albertis per le Sordomute, proprietario delle aree, ha presentato un progetto per la realizzazione di n. 157 boxes interrati, la sistemazione della soprastante superficie a servizi pubblici, la costruzione di un ascensore pubblico tra la sottostante Piazza Solari e la soprastante Via Amarena, il tutto in applicazione del PUC 2000 che destinava la zona a servizio pubblico e prevedeva espressamente tra le opere pubbliche, la realizzazione dell'ascensore;

- che in data 27.10.2011 è stata sottoscritta la convenzione urbanistica tra il Comune di Genova la società Fortunada srl e la Fondazione Contubernio d'Albertis per le Sordomute;

- che alla Società Fortunada S.r.L. è poi subentrata la Società Codelfa S.p.A., come da scrittura privata in data 04/07/12;

che in data 14.05.2013 è stato sottoscritto l'atto di cessione della convenzione a rogito Notaio Piero Biglia di Saronno in data 27.10.2011;

- che il Comune di Genova, al termine di un iter assai complesso e articolato con atto prot. 9195 in data 13/01/2014, ha comunicato il preavviso di diniego all'approvazione del progetto ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90;

- che in data 12.03.2014 è stata sottoscritta tra la società Codelfa S.p.A e la Fondazione Contubernio d'Albertis per le Sordomute una scrittura privata in cui, richiamando precedenti accordi tra le parti, la Codelfa S.p.A rinunciava ad attuare l'intervento edilizio, facendo così cessare anche il rapporto contrattuale con la Fondazione;

- che a seguito di tale comunicazione, la Fondazione Contubernio d'Albertis per le Sordomute comunicava al Comune con nota prot. 2546 del 14.03.2014 che avrebbe provveduto diretta-

mente, in quanto proprietaria delle aree, a proseguire il procedimento istruttorio per l'approvazione del progetto all'uopo ha presentato una soluzione progettuale riduttiva tale da superare i motivi di contrasto con il PUC emersi nella comunicazione ai sensi dell'art 10 bis della legge 241/1990;

- che il successivo iter istruttorio non è mai pervenuto a conclusione poiché l'Istituto Contubernio D'Albertis per le Sordomute, non ha mai sottoscritto l'atto di subentro nella convenzione e prodotto la fidejussione a garanzia della realizzazione delle opere di urbanizzazione;

Rilevato:

- che l'istruttoria sul progetto è stata condotta nel rispetto delle forme partecipative previste dal Regolamento Comunale che si sono in particolare concretizzate in una assemblea pubblica in data 16.01.2013;

- che, a seguito dell'illustrazione del progetto nell'assemblea pubblica, si è generata una forte opposizione da parte dei cittadini, anche condizionata dagli eventi alluvionali che avevano interessato aree a poca distanza da quelle sulle quali era prevista la realizzazione dell'autosilos;

- che le iniziative della cittadinanza hanno anche coinvolto i Consiglieri Comunali che hanno più volte convocato la Commissione Consiliare Urbanistica, la quale ha disposto ulteriori approfondimenti istruttori da parte degli Uffici e sopralluoghi nell'area di intervento;

Preso atto:

- che la Fondazione Contubernio D'Albertis per le Sordomute ha chiesto con ricorso n. 888 del 2013 il risarcimento del danno cagionato dalla tardiva conclusione del procedimento poiché il Comune di Genova avrebbe dato vita ad un iter procedimentale protrattosi per circa sei anni, anche a causa di asserite ingerenze degli organi politici dell'ente locale;

- che in particolare la Fondazione Contubernio D'Albertis per le Sordomute, con il ricorso al TAR, ha richiesto il risarcimento per lucro cessante quantificato in Euro 750.000,00=(Settecentocinquantamila/00) e in subordine Euro 385.000,00=(trecentoottantacinquemila/00), nonché il riconoscimento delle spese sostenute: da prima quantificate in Euro 200.000,00=(duecentomila/00) e poi diminuite a Euro 22.000,00=(ventiduemila/00);

- che il Comune di Genova ha resistito al ricorso depositando una memoria con una dettagliata ricostruzione in fatto della vicenda procedimentale, eccependo sotto diversi profili l'inammissibilità della domanda risarcitoria e comunque la sua infondatezza;

- che il T.A.R Liguria con sentenza n. 641/16, ha negato l'esistenza del danno da ritardo per le motivazioni meglio indicate nella medesima decisione, mentre ha riconosciuto il risarcimento del danno a favore della Fondazione Contubernio D'Albertis per le Sordomute, relativamente ai costi sopportati per espletare una serie di incombenze estranee all'ordinario iter procedimentale e riconducibili all'iniziativa di organi non gestionali che, stante l'originaria insussistenza dei presupposti di assentibilità del progetto, si sono rilevate sostanzialmente inutili, precisando altresì che si tratta di spese che non corrispondono a specifiche esigenze ed hanno determinato aggravii procedimentali e conseguenti spese a carico della

Fondazione ricorrente. In particolare il T.A.R Liguria fa riferimento alle riunioni della Commissione Consiliare in data 5 Giugno e 17 Luglio 2013, nonché al sopralluogo del 13 Giugno 2013, cui ha fatto seguito l'approvazione di un Ordine del Giorno del Consiglio Comunale volto ad impegnare il Sindaco e la Giunta " a valutare attentamente e nei tempi dovuti tutte le riflessioni politiche e gli elementi tecnici emersi nel sopralluogo e dalle due commissioni consiliari prima di procedere con un eventuale rilascio di autorizzazione del progetto";

- che il T.A.R Liguria, tra le diverse note di pagamento, preavvisi di parcella ecc. depositati in giudizio, ha ritenuto provata la fattura n. 32 del 21/12/14, emessa dallo Studio dei Geologi Bellini e munita di sottoscrizione per quietanza che fa espresso riferimento (vedasi sentenza) alla consulenza che ha riguardato l'esame del progetto e l'esposizione di pareri relativi alla fase esecutiva, la partecipazione a n. 6 (sei) convegni con funzionari comunali ed in Commissione Consiliare, la collaborazione per la presentazione di documentazione integrativa;

- che conseguentemente ha accolto la domanda di risarcimento della Fondazione Contubernio D'Albertis per le Sordomute limitatamente all'importo indicato in fattura pari a Euro 2.040,00=(duemilaquaranta/00) detratta l'I.V.A..

Ritenuto, onde evitare azioni esecutive da parte degli aventi diritto, di dover dare esecuzione alla predetta sentenza provvedendo al deposito a favore della Fondazione Contubernio D'Albertis per le Sordomute della somma pari a Euro 2.040,00= (duemilaquaranta/00);

Ritenuto, pertanto, di rinviare a successivo provvedimento dirigenziale l'impegno della somma di € 2.040,00= (duemilaquaranta/00) quale capitale liquidato in sentenza e di dare mandato alla Direzione competente di dar corso al pagamento alla Fondazione Contubernio D'Albertis per le Sordomute entro il mese di giugno 2017;

Preso atto che in considerazione di quanto sopra ricorrono le condizioni di cui all'art. 194, comma 1, lettera a) del D.L.gs. 267 in data 18.8.2000 per far luogo al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio;

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 4.3.1996;

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, rilasciato ai sensi dell'art. 239, comma 1 lettera b) del D.L.gs n. 267 del 18/08/2000;

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espressi rispettivamente dal Responsabile della Direzione competente e dal Responsabile di Ragioneria, nonché l'attestazione di esistente copertura finanziaria dell'impegno di spesa, sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario ed il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale;

La Giunta  
P R O P O N E  
al Consiglio Comunale

- 1) di riconoscere per le causali e precisazioni di cui in premessa, la legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1 lettera a) del D.L.gs. 267/00 per l'importo di Euro 2.040,00=(duemilaquaranta/00) al fine di dare esecuzione alla sentenza del T.A.R. Liguria intervenuta nel contenzioso promosso dalla Società Fondazione Contubernio D'Albertis per le Sordomute;
- 2) di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento è finanziata con risorse proprie e trova copertura finanziaria a bilancio 2017 capitolo 30224 c.d.c.2220 "Progettazione, perizie, sopralluoghi, rilievi e indagini" P.d.C. 1.3.2.11.0;
- 3) di rinviare a successivo provvedimento dirigenziale l'impegno della somma di € 2.040,00= (duemilaquaranta/00) quale capitale liquidato in sentenza al fine di dare corso al pagamento alla Fondazione Contubernio D'Albertis per le Sordomute entro il mese di giugno 2017;
- 4) di dare mandato alla Direzione Urbanistica, SUE e Grandi Progetti per il pagamento della somma di cui al punto 2) alla Fondazione Contubernio D'Albertis per le Sordomute mediante richiesta di emissione di mandato di pagamento Mod. M1 Rag.;
- 5) di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura della Corte dei Conti;
- 6) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i..



COMUNE DI GENOVA

**CODICE UFFICIO: 118 22 0**

**Proposta di Deliberazione N. 2017-DL-127 DEL 10/04/2017**

**OGGETTO: RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA' DEL DEBITO FUORI BILANCIO IN MERITO ALL'ESECUZIONE DELLA SENTENZA N.641/2016 EMANATA DAL T.A.R. LIGURIA A SEGUITO DEL RICORSO CON RICHIESTA DI RISARCIMENTO DEL DANNO PROMOSSO DALLA FONDAZIONE CONTUBERNIO D'ALBERTIS PER LE SORDOMUTE**

**ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE**

- 1) Sentenza del T.A.R. per la Liguria n. 641/2016

Il Dirigente  
Dr. Paolo Berio



**Giustizia amministrativa**  
A cura del Segretariato Generale della Giustizia amministrativa

**Consigli  
Tribunali**

[Torna alla pagina precedente](#)

**N. 00641/2016 REG.PROV.COLL.  
N. 00888/2013 REG.RIC.**



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo  
Regionale per la Liguria**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 888 del 2013, proposto da: Fondazione Contubernio d'Albertis per le Sordomute, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Massa, presso il quale è elettivamente domiciliata nel suo studio in Genova, via Roma, 11/1;

*contro*

Comune di Genova, n persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Aurelio Domenico

Masuelli, presso il quale è elettivamente domiciliato negli uffici della civica Avvocatura in Genova, via Garibaldi, 9;

*nei confronti di*

Luca Motosso, in proprio e in qualità di Presidente del Comitato Protezione Bosco Pelato, rappresentato e difeso dall'avv. Daniele Granara, presso il quale è elettivamente domiciliato nel suo studio in Genova, via Bartolomeo Bosco, 31/4;

*per l'accertamento*

del silenzio illegittimamente serbato sull'istanza di permesso di costruire presentata il 15 novembre 2007 (P.E. 6881/2007) per la realizzazione di un autosilo interrato e relativa copertura attrezzata a servizio pubblico, e per la conseguente nomina di un commissario *ad acta* affinché provveda alla conclusione del procedimento e al rilascio del permesso di costruire in luogo del Comune,

nonché per la condanna al risarcimento del danno ingiusto arrecato alla Fondazione dalla ritardata conclusione del procedimento.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Genova e del signor Luca Motosso;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 maggio 2016 il dott. Richard Goso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

Con la sentenza non definitiva n. 739 del 17 settembre 2015 (alla quale si rinvia per la ricostruzione dell'antefatto), è stata dichiarata improcedibile la domanda volta all'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Genova sulla richiesta di permesso

di costruire presentata dalla ricorrente in data 15 novembre 2007 (avente per oggetto la realizzazione di un parcheggio in sottosuolo su cinque piani) ovvero, in alternativa, dell'intervenuta formazione del silenzio assenso sulla richiesta medesima.

E' stata contestualmente disposta la conversione del rito e fissata la pubblica udienza per la trattazione della domanda risarcitoria proposta dalla ricorrente.

Essa chiede che il Comune di Genova sia condannato al risarcimento del danno cagionato dalla tardiva conclusione del procedimento avente per oggetto l'istanza edificatoria suddetta la quale, anche a causa di asserite ingerenze degli organi politici dell'Ente locale, ha dato vita ad un *iter* procedimentale protrattosi per circa sei anni.

Successivamente alla pubblicazione della sentenza non definitiva, l'Amministrazione resistente ha depositato una memoria con cui,

premessa la dettagliata ricostruzione in fatto della vicenda procedimentale, eccepisce, sotto diversi profili, l'inammissibilità della domanda risarcitoria e, comunque, la sua infondatezza.

Anche la ricorrente ha depositato una memoria nella quale, tra l'altro, viene definitivamente quantificato il pregiudizio economico derivante dal ritardo, rappresentato dal lucro cessante (€ 385.000,00) nonché dalle maggiori spese affrontate dopo la stipulazione della convenzione urbanistica (€ 22.192,00).

Entrambe le parti hanno depositato memorie di replica.

Il ricorso è stato chiamato alla pubblica udienza del 18 maggio 2016 e ritenuto in decisione.

Stante l'infondatezza della domanda di risarcimento del danno da (mero) ritardo, può prescindersi dal vaglio delle eccezioni di inammissibilità sollevate al riguardo dalla difesa comunale.

La giurisprudenza amministrativa, infatti, si è consolidata nel senso di riconoscere che, anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 2-*bis* della legge n. 241/1990, la domanda di risarcimento del danno cagionato dall'inosservanza del termine di conclusione del procedimento deve essere ricondotta nello schema generale della responsabilità da fatto illecito *ex* art. 2043 c.c. e richiede, in conseguenza, che il soggetto danneggiato provi la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della relativa pretesa, tra cui l'ingiustizia del danno (cfr., *ex multis*, Cons. Stato, sez. III, 23 aprile 2015, n. 2040).

Ne deriva che la mancata conclusione del procedimento entro il termine normativamente previsto non costituisce, di per sé, circostanza sufficiente a garantire la tutela risarcitoria in argomento, essendo anche necessario che, per effetto del ritardo colpevole, sia stato pregiudicato un interesse sostanziale di effettiva pertinenza

del privato e meritevole di tutela alla luce dell'ordinamento positivo (vale a dire che sia stata accertata, secondo la terminologia utilizzata dalla giurisprudenza formatasi prima dell'introduzione del citato art. 2-*bis*, la spettanza del bene della vita negato o riconosciuto in ritardo - T.A.R. Liguria, sez. I, 2 luglio 2013, n. 985).

Nel caso in esame, non può ritenersi provata la sussistenza del presupposto inerente all'ingiustizia del danno, atteso che le ragioni evidenziate dall'Amministrazione nel preavviso di diniego avrebbero condotto, con ogni probabilità, alla definitiva reiezione dell'istanza edificatoria presentata dalla ricorrente.

La Fondazione esponente, in altre parole, non ha dimostrato che la propria aspirazione al rilascio del permesso di costruire fosse destinata ad esito favorevole e non può pretendere, pertanto, che le sia ristorato il pregiudizio derivante dall'inosservanza del termine di

conclusione del relativo procedimento.

La stessa esponente ha anche formulato un'espressa richiesta di risarcimento del danno emergente rappresentato dalle spese sostenute in relazione agli aggravii procedurali determinati dalle iniziative assunte da organi politici del Comune di Genova.

Si configura, quindi, un'autonoma istanza risarcitoria avente per oggetto i costi sopportati per espletare una serie di incombenze, estranee all'ordinario *iter* procedimentale e riconducibili all'iniziativa di organi non gestionali, che, stante l'originaria insussistenza dei presupposti di assentibilità del progetto, si sono rivelate sostanzialmente inutili.

Nel caso di non spettanza del bene della vita, la giurisprudenza amministrativa ammette il risarcimento del danno emergente relativo alle spese che devono essere sostenute nel periodo successivo al termine prestabilito di

conclusione del procedimento, fino alla data di emanazione del provvedimento negativo (Cons. Stato, sez. IV, 6 aprile 2016, n. 1371).

A maggior ragione, tale conclusione si impone nel caso in cui si tratti di spese non necessarie, non affrontate per spontanea iniziativa del privato, bensì al fine di corrispondere alle richieste o, comunque, a specifiche esigenze prospettate dall'amministrazione.

Sulla base di tale principio, si ravvisano nella specie gli elementi costitutivi della domanda di risarcimento del danno emergente:

a) la prova del danno (fatto salvo quanto si rileverà in ordine al suo ammontare), atteso che la presentazione di un esposto da parte del Comitato Protezione Bosco Pelato aveva indotto gli organi politici dell'Ente locale ad intervenire nel procedimento, determinando aggravi procedurali e conseguenti spese

a carico della Fondazione ricorrente.

Si fa riferimento alle riunioni della Commissione consiliare in data 5 giugno e 17 luglio 2013, nonché al sopralluogo svolto dallo stesso organo in data 13 giugno 2013, cui ha fatto seguito l'approvazione di un ordine del giorno del Consiglio comunale volto ad impegnare il Sindaco e la Giunta *“a valutare attentamente e nei tempi dovuti tutte le riflessioni politiche e gli elementi tecnici emersi dal sopralluogo e dalle due commissioni consiliari prima di procedere con un eventuale rilascio di autorizzazione del progetto”*.

È scaturito da tali iniziative un “supplemento di istruttoria”, con la richiesta, ottemperata dalla ricorrente, di presentare tavole progettuali integrative (cfr. nota comunale del 25 luglio 2013);

b) il nesso causale, poiché l'evento dannoso (ossia le ulteriori spese sostenute dalla Fondazione) è chiaramente riconducibile all'intervento degli organi politici

cui gli uffici si sono conformati, nonostante i pareri favorevoli già espressi in merito al progetto e l'avvenuto deposito delle necessarie polizze fideiussorie, tramite la richiesta di documentazione integrativa;

c) la colpa dell'amministrazione, poiché gli aggravii procedurali sono stati cagionati dall'iniziativa di un organo estraneo al procedimento, privo di competenze gestionali.

Tale ingerenza non può essere considerata, come pretenderebbe la difesa comunale, quale legittima esplicazione dei poteri di controllo del Consiglio comunale e del diritto di informazione dei singoli consiglieri, sanciti dagli artt. 42 e 43 t.u.e.l., poiché tali disposizioni non contemplano il potere di compiere scelte che incidano concretamente sull'esito di un procedimento volto all'adozione di un atto propriamente gestionale.

La stessa difesa comunale, peraltro, riconosce che la definizione del

procedimento è stata ritardata per attendere lo svolgimento della seduta della Commissione consiliare (cfr. V memoria, pag. 9).

Per quanto concerne la liquidazione del danno, non essendo possibile procedere secondo criteri equitativi, occorre attenersi alla rendicontazione di parte ricorrente che, a tal fine, ha prodotto una duplice serie di documenti.

La prima di esse (nn. 39-44) consta di quattro “preavvisi di parcella” e due fatture per prestazioni professionali che, però, non recano alcuna prova in ordine all’avvenuto pagamento delle somme ivi indicate: tali documenti, all’evidenza, non sono idonei a dimostrare che le spese indicate dalla ricorrente siano state effettivamente sostenute.

La seconda serie di documenti (nn. 82-88) comprende sette fatture di professionisti (in parte, gli stessi che avevano già emesso i “preavvisi” di cui sopra) le quali, però, hanno un oggetto generico ovvero non

direttamente ricollegabile ad attività imposte dall'accennato aggravio procedimentale.

Fa eccezione la fattura n. 32 del 31 dicembre 2014, emessa dallo studio dei geologi Bellini e munita di sottoscrizione per quietanza, che reca la seguente intestazione: *“Per consulenza tecnica riguardante la realizzazione di un parcheggio interrato tra Via Amarena e Via Savelli in Genova. La consulenza ha riguardato l'esame del progetto e l'esposizione di pareri relativi alla fase esecutiva, la partecipazione a n. 6 convegni con funzionari comunali ed in Commissione Consiliare, la collaborazione per la presentazione di documentazione integrativa”*.

Tali indicazioni comprovano che si tratta di una spesa relativa ad attività rese necessarie per corrispondere alle richieste istruttorie tardivamente formulate dal Comune e per interloquire con la Commissione consiliare, quindi idonee a configurare, per le ragioni

sopra esposte, un danno suscettibile di risarcimento.

La domanda di risarcimento del danno emergente, in conseguenza, va accolta limitatamente all'importo indicato nella fattura predetta che, detratta l'IVA, è pari a € 2.040,00.

Le spese del presente giudizio, equitativamente liquidate nella misura indicata in dispositivo, devono essere poste a carico dell'Amministrazione soccombente, mentre possono essere compensate con il Comitato controinteressato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, fermo restando quanto deciso con la sentenza non definitiva n. 739 del 17 settembre 2015, accoglie in parte la domanda di risarcimento dei danni, nei limiti di cui in motivazione, e, per l'effetto, condanna il Comune di Genova a corrispondere alla ricorrente la somma di € 2.040,00.

Condanna il Comune di Genova al pagamento delle spese del grado di giudizio che liquida forfetariamente in favore della ricorrente nell'importo complessivo di € 3.000,00, oltre IVA e CPA di legge.

Compensa le spese di giudizio nei confronti del Comitato Protezione Bosco Pelato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 18 maggio 2016 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Daniele, Presidente

Davide Ponte, Consigliere

Richard Goso, Consigliere,

Estensore

**L'ESTENSORE IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/06/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

© 2014 - giustizia-amministrativa.it

[Mappa del sito](#)

[Guida al sito](#)

[Regole di accesso](#) [Accessibilità](#)

[Condizioni di utilizzo](#) [Informativa privacy](#)



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
118 22 0 N. 2017-DL-127 DEL 10/04/2017 AD OGGETTO:  
RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA' DEL DEBITO FUORI  
BILANCIO IN MERITO ALL'ESECUZIONE DELLA SENTENZA  
N.641/2016 EMANATA DAL T.A.R. LIGURIA A SEGUITO DEL  
RICORSO CON RICHIESTA DI RISARCIMENTO DEL DANNO  
PROMOSSO DALLA FONDAZIONE CONTUBERNIO D'ALBERTIS PER  
LE SORDOMUTE**

**PARERE TECNICO (Art 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento

14/04/2017

Il Dirigente Responsabile  
Dr. Paolo Berio



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO AL PARERE TECNICO  
ART. 7, COMMA 3, REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

CODICE UFFICIO: 118 22 0	DIREZIONE URBANISTICA, SUE E GRANDI PROGETTI - SETTORE SPORTELLO UNICO DELL'EDILIZIA
Proposta di Deliberazione N. 2017-DL-127 DEL 10/04/2017	

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA' DEL DEBITO FUORI BILANCIO IN MERITO ALL'ESECUZIONE DELLA SENTENZA N.641/2016 EMANATA DAL T.A.R. LIGURIA A SEGUITO DEL RICORSO CON RICHIESTA DI RISARCIMENTO DEL DANNO PROMOSSO DALLA FONDAZIONE CONTUBERNIO D'ALBERTIS PER LE SORDOMUTE

a) La presente proposta di deliberazione **comporta l'assunzione di impegni di spesa** a carico del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

SI

NO

Nel caso di risposta affermativa, indicare nel prospetto seguente i capitoli di PEG (e gli eventuali impegni già contabilizzati) ove la spesa trova copertura:

Anno di esercizio	Spesa di cui al presente provvedimento	Capitolo	Impegno	
			Anno	Numero
2017	2.040,00	30224		

b) La presente proposta di deliberazione **comporta una modifica delle previsioni** di entrata o di spesa del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

SI

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda b) compilare il prospetto seguente:

Anno di esercizio	Capitolo	Centro di Costo	Previsione assestata	Nuova previsione	Differenza + / -

c) La presente proposta di deliberazione **comporta una modifica dei cespiti inventariati o del valore della partecipazione** iscritto a patrimonio?

SI

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto

seguinte (per i cespiti ammortizzabili si consideri il valore ammortizzato):

Tipo inventario e categoria inventariale	Tipo partecipazione (controllata/collegata o altro)	Descrizione	Valore attuale	Valore post-delibera

d) La presente proposta di deliberazione, ove riferita a società/enti partecipati, è coerente con la necessità di assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità economico-patrimoniale dei medesimi, in relazione agli equilibri complessivi del bilancio dell'Ente?

SI

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo negativo alla precedente domanda d) compilare il prospetto seguente:

Effetti negativi su conto economico	
Effetti negativi su stato patrimoniale	

Osservazioni del Dirigente proponente:
--

Genova, 14 / 4 /2017

Il Dirigente  
Dr. Paolo Berio



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
118 22 0 N. 2017-DL-127 DEL 10/04/2017 AD OGGETTO:  
RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA' DEL DEBITO FUORI  
BILANCIO IN MERITO ALL'ESECUZIONE DELLA SENTENZA  
N.641/2016 EMANATA DAL T.A.R. LIGURIA A SEGUITO DEL  
RICORSO CON RICHIESTA DI RISARCIMENTO DEL DANNO  
PROMOSSO DALLA FONDAZIONE CONTUBERNIO D'ALBERTIS PER  
LE SORDOMUTE**

**PARERE REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 - comma 1 - T.U. D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

18/04/2017

Il Dirigente Responsabile  
[Dott. Giovanni Librici]



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
118 22 0 N. 2017-DL-127 DEL 10/04/2017 AD OGGETTO:  
RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA' DEL DEBITO FUORI  
BILANCIO IN MERITO ALL'ESECUZIONE DELLA SENTENZA  
N.641/2016 EMANATA DAL T.A.R. LIGURIA A SEGUITO DEL  
RICORSO CON RICHIESTA DI RISARCIMENTO DEL DANNO  
PROMOSSO DALLA FONDAZIONE CONTUBERNIO D'ALBERTIS PER  
LE SORDOMUTE**

**ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 c. 5 D.Lgs. 267/2000)**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153 comma 5 T.U. D.Lgs. 18.8.2000 n. 267,  
attesto l'esistenza della copertura finanziaria di cui al presente provvedimento.

18/04/2017

Il Direttore di Ragioneria  
[Dott. Giovanni Librici]



COMUNE DI GENOVA

Parere relativo alla proposta 2017/DL/127 del 10.04.2017 ad oggetto: "Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio in merito all'esecuzione della sentenza n.641/2016 emanata dal T.A.R. Liguria a seguito del ricorso con richiesta di risarcimento del danno promosso dalla Fondazione Contubernio D'Albertis per le sordomute."

Ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Genova, con riferimento alla proposta 2017/DL/127 del 10.04.2017 di cui all'oggetto che precede;

- Visto il regolamento di Contabilità;
- Visto l'art.194 del Tuel, il quale prevede che si provveda all'eventuale riconoscimento di debiti fuori bilancio se esistenti ed al loro finanziamento;
- Vista la necessità e l'urgenza di provvedere al riconoscimento della legittimità dei predetti debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, primo comma, lett. a) del dlgs. 267/2000;
- Considerato il Parere di Regolarità Tecnica favorevole
- Considerato il Parere di Regolarità Contabile favorevole

il Collegio dei Revisori

**ESPRIME**

- limitatamente alle proprie competenze, parere favorevole al riconoscimento e relativo finanziamento e invita l'Ente ai sensi dell'art. 227 del TUEL ad inviare il rendiconto recante il riconoscimento dei debiti fuori bilancio in argomento, alla Sezione Enti locali della Corte dei Conti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott.ssa Mariella	Troina
Dott. Roberto	Benati
Dott. Vittorio	Ingenito

(firmato digitalmente)

18 aprile 2017

**Collegio dei Revisori dei Conti**

16124 Genova - Via Garibaldi, 9 - Tel. 039 0105572755 - Fax 039 0105572048



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
118 22 0 N. 2017-DL-127 DEL 10/04/2017 AD OGGETTO:  
RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA' DEL DEBITO FUORI  
BILANCIO IN MERITO ALL'ESECUZIONE DELLA SENTENZA  
N.641/2016 EMANATA DAL T.A.R. LIGURIA A SEGUITO DEL  
RICORSO CON RICHIESTA DI RISARCIMENTO DEL DANNO  
PROMOSSO DALLA FONDAZIONE CONTUBERNIO D'ALBERTIS PER  
LE SORDOMUTE**

**PARERE DI LEGITTIMITA' DEL SEGRETARIO GENERALE**  
(Ordinanza Sindaco n. 419 del 1.12.2016)

Si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento

20/04/2017

Il Segretario Generale  
[Avv. Luca Uguccioni]